

N. Gen.le 578 del 30/08/2017

N. di Settore 145 del 30/08/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Designazione del servizio di prevenzione e protezione .- D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2017 – 2018 – 2019 – CIG ZBC1FB681C

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101*), che ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del “*Servizio di prevenzione e protezione*”;

Visto il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), entrato in vigore il 20 agosto 2009;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che attribuisce al “datore di lavoro” la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);

Vista la Determinazione Sindacale n. 24 del 30 agosto 2016 con la quale il sottoscritto geom. Mario Giunta Responsabile del III Settore Gestione del Territorio, è stato nominato Datore di Lavoro del Comune *ex art.* 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 81/2008;

Visto l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il datore di lavoro non può delegare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Premesso che l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'Ente o incarica persone o servizi esterni *secondo le regole* di cui allo stesso art. 31;

Considerato che la scelta del tipo di servizio (“interno” od “esterno”) non è, quindi, rimessa al potere meramente discrezionale del datore di lavoro, ma deve avvenire nel rigoroso rispetto delle “regole” espressamente previste dalla norma (art. 31);

Considerato che, per quanto attiene alle “regole” predette, l'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, prevedeva che “se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a

persone o servizi esterni all'azienda" e che la legge 1 marzo 2002, n. 39 – Legge Comunitaria 2001 (*G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, suppl. ord.*), ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza di condanna dell'Italia del 15 novembre 2001, nella Causa C. 49/00, ha previsto, all'art. 21, comma 3, che, nella ipotesi legale di cui all'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, il datore di lavoro deve (la parola sostituisce il "può" del testo originario dell'art. 8) fare ricorso a persone o servizi esterni;

Considerato che, sempre per quanto attiene alle stesse "regole", l'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede che "il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32";

Considerato che la norma (art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008) che prevede, per la stessa ipotesi presa in considerazione, la obbligatorietà del ricorso a persone o servizi esterni ha recepito il principio contenuto nel richiamato art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 39/2002;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 106/2009, che disciplina l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli "addetti" ed ai "responsabili" dei "servizi di prevenzione e protezione";

Visto il Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 "Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Atto n. 2407" (*G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37*) e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

Stante la carenza di personale nell'organico del Terzo Settore "Gestione del Territorio" e considerato che nessun dipendente di tale Settore e, comunque, dell'Amministrazione è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa sopra citata;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Assoro, non avendo la possibilità di organizzare tale Servizio all'interno dell'Ente con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa nella richiamata ipotesi legale di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi l'obbligo giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, a persone o servizi esterni;

Considerato che il dott. Sebastiano Dantoni e il geom. Mariano Geraldini sono in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di cui trattasi, per potere svolgere le funzioni, rispettivamente, di "Addetto" e di "Responsabile" del Servizio di Prevenzione e Protezione "esterno" del Comune di Assoro, in quanto in possesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 32, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 81/2008, degli Attestati di frequenza di Corsi di formazione e di aggiornamento periodico per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il Macrosettore ATECO 8 "Pubblica Amministrazione. Istruzione" nel quale sono compresi gli Enti locali (oltre che per i Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 6, 7 e 9);

Considerato che il dott. Sebastiano Dantoni e il geom. Mariano Geraldini sono in possesso di attestati di frequenza di corsi e relativi aggiornamenti per "Qualificati Formatori per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" ex D.I. 6 marzo 2013";

Visti i curricula vitae del dott. Sebastiano Dantoni e del geom. Mariano Geraldini e la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 N. C2007-02921- PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC-ACCREDIA dello Studio di cui i professionisti sono titolari, nonché gli atti dai quali si desume che i due professionisti sono Soci network AIAS – Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza – Milano, Soci AiFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro – Tessere N. 2269-2270 – e Iscritti all'Albo Nazionale Formatori AiFOS – Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro;

Considerato che dall'esame dei curricula predetti si evince che nel campo specifico i due professionisti, nell'ambito della quasi ventennale attività di libera professione, hanno maturato diverse e non comuni esperienze professionali in materia di R.S.P.P. e di A.S.P.P., sia verso Enti Pubblici (Comune di Assoro, Comune di Agira, Comune di Enna, Comune di Leonforte, Consorzio di Bonifica 6 Enna, ecc.), che verso ditte private, e che, più in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, hanno esperienza lavorativa ultra

quarantennale anche quali ex funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, prima addetti e poi Capi Servizio vigilanza antinfortunistica (il Dott. Dantoni, anche ex Capo Ispettorato Lavoro, ha inoltre esperienza di docenza universitaria: Professore a c. di “Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro” presso Facoltà Ingegneria ed Architettura Università “Kore” di Enna; Docente a c. di “Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica”, anche in “Master di alta formazione post-laurea”, presso Facoltà Ingegneria Università Catania, ecc.).

Considerato che lo Studio Dantoni-Geraldi, fino al 31.12.2015, ha svolto tale servizio presso il Comune di Assoro con precisione, efficacia e puntualità, con piena soddisfazione, rispetto agli obiettivi da conseguire, dei Datori di lavoro *pro-tempore*, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei lavoratori occupati dal Comune;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per l'anno 2017- 2018 e 2019;

Considerato che il Dott. Sebastiano Dantoni e il Geom. Mariano Geraldi, con nota protocollo 5680 del 11.08.2017 hanno fatto pervenire un offerta economica annua di €. 10.000,00 oltre IVA per l'incarico del servizio di prevenzione e protezione (SPP) e attività /servizi da svolgere in materia di salute e sicurezza.

Considerato che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, “gli addetti e i responsabili del servizio, interno o esterni, ...devono essere in **numero sufficiente** rispetto alle caratteristiche dell'azienda...”;

Tenuto Conto che, in relazione alle caratteristiche dell'Ente, ai siti che appartengono allo stesso, alle attività svolte ed al numero delle persone occupate, si ritiene adeguato, come anche ha dimostrato e confermato l'esperienza dei precedenti anni, un Servizio di prevenzione e protezione esterno costituito da **due professionisti** [un **Responsabile (RSPP)** ed un **Addetto (ASPP)**];

Dato Atto che il conferimento dell'incarico non comporta deleghe in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per cui il datore di lavoro, per effetto del conferimento dell'incarico stesso, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, non è esonerato dalla propria responsabilità in materia;

Richiamato ancora l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale “**il datore di lavoro non può delegare... la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**”, la cui violazione è penalmente sanzionata dall'art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009;

Considerato, quindi, che tale incarico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della *ratio* ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito **esclusivamente dal datore di lavoro** anche nella considerazione che il RSPP non risponde personalmente delle contravvenzioni previste per inadempienze ad obblighi in materia di sicurezza sul lavoro delle quali invece risponde, anche se commesse per colpa del RSPP, il Datore di lavoro (v. TITOLO I, CAPO IV, SEZIONE I, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dagli artt. da 32 a 37 del D. Lgs. n. 106/2009);

Considerato che la **esclusività** in capo al **datore di lavoro** del **potere/dovere di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** per la natura fiduciaria dell'incarico si desume anche dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008 che definisce RSPP la “**persona** in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ci cui all'art. 32 **designata dal datore di lavoro, a cui risponde**, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;

Rilevato che, con riguardo alla norma di cui al punto precedente, il senso dello spiccato carattere fiduciario del rapporto che lega il RSPP al datore di lavoro trova una significativa enfaticizzazione nell'inciso “**a cui risponde**”, a riprova del fatto che, delle scelte tecnico/organizzative che di volta in volta assume, il RSPP dovrà rendere conto al datore di lavoro, per le successive decisioni che questi, proprio in ragione delle attività che il primo svolge nel suo interesse, dovrà adottare;

Considerato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., 28 gennaio 2009, n. 4123) ha affermato che ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 **il datore di lavoro non può delegare la designazione del RSPP, oltre, ovviamente, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28**, neanche nell'ambito d'impres di grandi dimensioni, “**per l'importanza e, all'evidenza, per**

l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro”;

Considerato, sempre con riguardo al carattere fiduciario dell'incarico, che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834) ha affermato che il RSPP è un consulente del datore di lavoro ed i risultati degli studi e delle elaborazioni dello stesso sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere, comunque, delle eventuali negligenze del consulente;

Considerato che il tenore delle norme regolatrici della materia ed i pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità sono il segno evidente che della scelta del RSPP e delle conseguenze che da essa derivano sugli assetti dell'organizzazione della prevenzione **il datore di lavoro deve essere pienamente consapevole**, deve avere cioè **personale coscienza e consapevolezza della “statura professionale”** della persona che ha designato e alle cui indicazioni operative dovrà conformare il proprio operato, della cui attuazione è chiamato a rispondere anche sul piano penale, a cominciare evidentemente dall'attività di valutazione dei rischi;

Considerato, quindi, che, già solo sulla base delle chiare previsioni contenute nelle richiamate tassative/cogenti norme del D. Lgs. n. 81/2008 [art. 2, comma 12, lett. f), e art. 17], nonché negli artt. 31 e 32 dello stesso D. Lgs., le uniche che espressamente e compiutamente disciplinano la materia e che, essendo norme speciali, prevalgono su ogni altra fonte normativa di carattere generale, e preso atto dei citati pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi **legittimo il conferimento diretto dell'incarico de quo** da parte del datore di lavoro e che, in capo a quest'ultimo, deve ritenersi sussistente un **potere/dovere esclusivo** (non delegabile) **della designazione** di cui trattasi;

Visto, tuttavia, anche il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, e successivo D.Lgs 56/2017, secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) **per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta** ;

Considerato che, con riguardo ai “servizi o forniture” in generale, secondo l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, le spese che risultano di importo inferiore a euro 40.000 (al netto dell'IVA, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con risposta del 2 luglio 2008 a quesito del 29 giugno 2007) sono soggette ad un regime procedurale semplificato;

Atteso che il prezzo proposto dallo Studio Dantoni-Geraldi risulta congruo rispetto al mercato di riferimento ed alla natura/entità delle prestazioni da rendere e si presenta particolarmente vantaggioso per l'Ente, non da ultimo considerando la notevole professionalità, disponibilità e puntualità dimostrate dallo Studio in occasione dello svolgimento dei precedenti incarichi, avendo assicurato, al di là dei compiti istituzionali propri legislativamente previsti (v. art. 33 D. Lgs. n. 81/2008), una continua assistenza, nella materia *de qua*, anche con immediati interventi in loco a richiesta dell'Amministrazione ovvero in concomitanza di visite ispettive degli Organi di Vigilanza (ASP, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco), ovvero ancora in caso di infortuni, malattie professionali o ispezioni programmate, con la positiva conseguenza che, vivendo nell'ambito quasi del quotidiano la realtà dell'Ente, è stato ed è più facile focalizzare le problematiche e quindi fornire risposte adeguate;

Ritenuto che **l'affidamento in esame, è riferito ad attività dovute in applicazione di specifica normativa di settore** (D. Lgs. n. 81/2008), ed è inerente a **specifiche competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico** e segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del quale l'Ente è obbligato a provvedere in qualità di **datore di lavoro** in coerenza con le esigenze di funzionalità del Comune ed in adempimento alle **disposizioni di legge**

speciali, cogenti, penalmente sanzionate;

Vista la sentenza del *Consiglio di Stato* del 16 luglio 2012 – N. 04163/2012 REG.PROV.COLL. – N. 09307/2011 REG.RIC. su controversia relativa a gara di appalto **CONSIP S.p.A.** per la “fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni” e, segnatamente, alla individuazione/selezione e designazione delle figure, relative ai “cantieri temporanei e mobili”, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE), nonché della figura del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno**, con riferimento alla disciplina approntata dalla *legge n. 488/1999*, dal *D. Lgs. n. 163/2006* (Codice dei contratti) e dal *D. Lgs. n. 81/2008*;

Preso Atto che la sentenza predetta, “con riguardo alla questione della *nomina del soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione*” afferma che “il Codice dei contratti non prevede alcun obbligo specifico di gara per l'affidamento di tal genere di incarichi professionali” e precisa che “è soltanto il D. Lgs. n. 81 del 2008 (art. 31 e 32) a prescrivere che sia il datore di lavoro ad effettuare tale nomina (nonché gli addetti al servizio dallo stesso organizzato e gestito), senza possibilità di delega di tale compito ad altri soggetti” (v. art. 17 D. Lgs. n. 81/2008);

Considerato che, come il *D. Lgs. n. 163/2006* (vigente al momento dell'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale ed ora abrogato), anche il *D. Lgs. n. 50/2016* non prevede “alcun obbligo specifico di gara per l'affidamento di tal genere di incarichi professionali”, per cui il richiamato principio affermato dalla Corte Costituzionale vale anche in vigenza dell'attuale disciplina legislativa (*D. Lgs. n. 50/2016*);

Preso Atto che la stessa sentenza, con riguardo al meccanismo scaturente dall'appalto CONSIP S.p.A., aggiunge che “non può dubitarsi che....la nomina del RSPP sia opera del datore di lavoro pubblico..., atteso che quella dell'assuntore è soltanto una *indicazione nominativa* che, come tale, non vale ad interferire, quand'anche l'amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della *paternità della nomina e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente all'Amministrazione, nella veste di datrice di lavoro*”;

Ritenuto, in definitiva, che, sulla base di una interpretazione complessiva e sistematica delle norme contenute nel *D. Lgs. n. 81/2008* e negli altri provvedimenti legislativi indicati nel presente atto (*legge n. 488/1999* e *ss.mm.ii.*, *D. Lgs. n. 60/2016*) e tenuto conto dei pronunciamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, tutti pure indicati nel presente atto, si desume, comunque, per la fattispecie concreta in esame, la legittimità dell'affidamento diretto dell'incarico de quo da parte del datore di lavoro;

Ritenuto tuttavia utile, al fine di curare al massimo gli interessi dell'Amministrazione, acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla congruità, già ritenuta sussistente dallo scrivente, dell'offerta dello Studio Dantoni-Geraldi;

Considerato che, al fine predetto, con nota prot. n. 9681 del 22 dicembre 2016, e successive note protocollo 4059 del 09.06.2017 e protocollo 5293 del 24.07.2017 è stato richiesto un preventivo a R.T.I. EXITone S.p.A., quale aggiudicataria della convenzione quadro stipulata da CONSIP per il medesimo servizio e che, nel corso di sopralluogo di un Tecnico della stessa R.T.I. EXITone S.p.A., ed anche successivamente, sono stati forniti, anche a mezzo di dettagliata relazione, gli elementi necessari per la formalizzazione del “Piano Dettagliato delle Attività” (PDA) ai fini dell'eventuale attivazione dei servizi, fornendo alla stessa R.T.I. EXITone S.p.A. l'elenco di tutte le attività che, in materia, il Comune ha necessità di svolgere e che sono tutte comprese nell'offerta formulata dallo Studio Dantoni-Geraldi e riportate nell'allegato Disciplinare d'incarico;

Considerato che la R.T.I. EXITone S.p.A. con nota prot. n.5497 del 07.08.2017 ha fatto pervenire, per le attività predette, preventivo per un triennio, per importo complessivo (IVA esclusa) di Euro 35.384,07

Considerato come prima anticipato, che lo Studio Dantoni/Geraldi ha fatto pervenire un preventivo offerta per un importo di €. 10.000, annui oltre IVA al 22%

Considerato che, valutati i due preventivi acquisiti, l'offerta R.T.I. EXITone S.p.A., a parità di prestazioni e valutata nel suo complesso, l'offerta presentata dallo studio Dantoni e Geraldi risulta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella presentata dalla R.T.I. EXITone S.p.A.;

Considerato che, per quanto riguarda il parametro qualità-prezzo, come limite massimo per l'acquisizione del servizio, l'offerta dello Studio Dantoni-Geraldi è risultata, pertanto nel complesso, di gran lunga inferiore ai limiti dei prezzi di convenzione CONSIP nonché dal preventivo della **R.T.I. EXITone S.p.A.**, per cui, nella fattispecie concreta in esame, va adottata la modalità che consente la **“maggiore economicità”**, opzione, quest'ultima che è pienamente coerente con la *ratio* che informa tutta la previsione normativa che costituisce la manovra sulla *spending review*, finalizzata al contenimento della spesa pubblica.

Considerato che l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria perché prevista da **norme cogenti** [art. 17, comma 1, lett. b), e art. 31, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008] **penalmente sanzionate** [v. art. 17, comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009];

Considerato che la “mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile” rientrano tra le **“gravi violazioni** ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale” ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 41 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 11 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (v. Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009);

Considerato che, occorre procedere al conferimento dell'incarico di che trattasi allo Studio Dantoni - Geraldi , con decorrenza dal 01.09.2017 fino al 31.12.2019 per un corrispettivo annuo di €. 10.000,00 oltre IVA al 22% e pertanto per complessivi di €. 23.333,33 oltre IVA al 22%, così da calcolo a seguire :

Anno 2017 : onorario €.	10.000,00/12 x 4mesi =	€.	3.333,33 + IVA 22% =	€.	4.066,66
Anno 2018 : onorario =		€.	10.000,00 + IVA 22% =	€.	12.200,00
Anno 2019 : onorario =		€.	10.000,00 + IVA 22% =	€.	12.200,00
Totale dal 01.09.2017 al 31.12.2019		€.	23.333,33 + IVA 22% =	€.	28.466,66

Atteso che per quanto sopra occorre assumere il complessivo impegno di spesa di € 28.466,66 al cap. 1371.04 (codice bilancio 01.06-1.03 - codice piano finanziario U.1.03.02.11.999 denominato “ Spese per incarichi professionali esterni d.lgs 81/08 tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”) del bilancio pluriennale 2017-2019 di cui :
€. 4.066,66 da imputare nell'esercizio 2017, €. 12.200,00 nell'esercizio 2018 ed €. 12.200,00 nell'esercizio 2019;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico allegato alla presente;

Visto il D. LGS. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (in particolare, artt. 17, 31 e 32);

Vista la L.R. 23/98;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 ;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;

Vista la Deliberazione di G. M. n.45 in data 06.06.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000 ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Richiamato, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e successivo D. Lgs 56/2017, secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: a) **per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta** ;

Ritenuto conveniente per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, procedere all'**affidamento diretto** della prestazione di cui trattasi a professionisti di provata fiducia che, avendo espletato analogo incarico per diversi anni, hanno, tra l'altro ed in aggiunta a quanto prima esposto, una approfondita conoscenza, in termini di dettaglio, delle realtà/problematiche dei luoghi di lavoro di pertinenza comunale e costituiscono una importante memoria storica con disponibilità di elementi documentali in materiale cartaceo e su supporti informatici;

con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 31.05.2017, esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 ;

con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;

con Deliberazione di G. M. n.45 in data 06.06.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000 ;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa di :

1. **di affidare** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e succ. d. LGS 56/2017 al dott. Sebastiano Dantoni (c.f. DNTSST43R05B429T) nato a Caltanissetta il 5/10/1943 e residente in Enna – Via Giovanni Falcone, 1, ed al geom. Mariano Geraldini (c.f.GRLMRN41E16B275A) nato a Burgio (AG) il 16/05/1941 e residente in Enna – Corso Sicilia, 105, titolari dello Studio di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro – Via Boris Giuliano 9 – Enna Bassa, l'incarico di svolgere, dalla data dell'01.09.2017 al 31.12.2019, il Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività esercitate da questo Ente, e in particolare designare il geom. Mariano Geraldini Responsabile del suddetto Servizio e il dott. Sebastiano Dantoni Addetto al Servizio stesso, ai patti e condizioni di cui all'allegato Disciplinare d'incarico.
2. **di impegnare** la somma di € 28.466,66 nella misura del 50% per ciascun professionista al cap. 1371.04 (codice bilancio 01.06-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.11.999 - denominato " Spese per incarichi professionali esterni d.lgs 81/08 tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro") del bilancio pluriennale 2017-2019 di cui :
€ 4.066,66 da imputare nell'esercizio 2017, € 12.200,00 nell'esercizio 2018 ed € 12.200,00 nell'esercizio 2019,
3. **di dare atto** che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, indifferibile ed urgente per la tutela della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. **di precisare** a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.
5. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

6. **di approvare** l'allegato schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra l'Amministrazione ed i Professionisti incaricati.
7. **di dare atto** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016
8. **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto
9. **Acquisire** dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 con la quale i Professionisti di assumere la piena responsabilità

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 30/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;